

Delibera n. 137/11/CONS

Ordinanza ingiunzione alla società H3g S.p.A. per la violazione dell'articolo 10, comma 2, della delibera n. 331/09/CONS in combinato disposto con l'articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

(Proc. Sanz. n. 54/10DIT)

L'AUTORITA',

NELLA seduta di Consiglio del 23 marzo 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 331/09/CONS, del 25 giugno 2009, recante "*Definizione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento di soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica*";

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 54/10/DIT, ed il relativo verbale di accertamento, del 3 novembre 2010, notificato alla società H3G S.p.A., con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), in via Leonardo da Vinci n. 1, e sede secondaria in Roma, in via Alessandro Severo n. 246, l'8 novembre 2010, con il quale è stata contestata, la violazione dell'articolo 10, comma 2, della delibera dell'Autorità n. 331/09/CONS in combinato disposto con l'articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per non aver comunicato al

motore di calcolo di comparazione tariffaria accreditato denominato “supermoney.eu”, all’indirizzo di posta elettronica pianitariffari@supermoney.eu i dati e le informazioni relativi ai nuovi piani tariffari commercializzati “Power 800”, “Power 1600” e “Power 3000”, “Top 400”, “Top 800” e “Top 1600” per i piani di tipo “Consumer” e “Power 800 Pro”, “Power 1600 Pro”, “Power 3000 Pro” e “Pro 400”, “Pro 800” e “Pro 1600” per i piani di tipo “Business”, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTA la memoria difensiva della società H3G S.p.A., trasmessa in data 4 febbraio 2011 e registrata in data 7 febbraio 2011 al prot. n. 5670;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società H3G S.P.A..

La società H3G S.p.A., in merito alla contestazione oggetto del presente procedimento sanzionatorio, nelle proprie difese rappresenta quanto segue.

In primo luogo, la Società precisa che, in data 3 febbraio 2011, ha provveduto ad ottemperare all’obbligo di comunicazione previsto dalla delibera 331/09/CONS, trasmettendo i prospetti informativi, di cui alla delibera 96/07/CONS, relativi ai piani tariffari Power 800, Power 1600, Power 3000, Top 400, Top 800, Top 1600, Top 3000, 3Power 10, 3 Autoricarica. Quanto, invece, agli altri piani tariffari indicati nel verbale di accertamento 54/10/DIT, vale a dire Power 800 Pro, Power 1600 Pro, Power 300 Pro, Pro 400, Pro 800, Pro1600, H3G asserisce la non applicabilità delle disposizioni della delibera 96/07/CONS e della delibera 331/09/CONS trattandosi di piani riferibili solo alla clientela corporate.

La Società evidenzia, inoltre, che, fin dal giorno dell’entrata in vigore di tutti i citati piani tariffari, i prospetti informativi, includenti tutti i dettagli di descrizione dell’offerta previsti dalla normativa regolamentare, sono stati pubblicati e resi, pertanto, disponibili al pubblico nelle apposite sezioni del sito www.tre.it. In particolare, H3G rappresenta che la sezione dedicata all’illustrazione dei piani tariffari, disponibile al link www.tre.it/tariffe, oltre ad non essere mai stata modificata nel tempo, risulta essere di agevolissima consultazione da parte di chiunque e soprattutto da parte di soggetti professionalmente esperti nella comparazione delle offerte commerciali introdotte sul mercato da parte degli operatori.

La società H3G, infine, attribuendo il ritardo esclusivamente ad una accidentale disfunzione delle procedure interne, si impegna per il futuro ad un maggiore presidio di controllo delle stesse in modo da garantire la puntualità nella comunicazione dei prospetti informativi ai motori di calcolo accreditati.

Per le ragioni evidenziate, la società H3G chiede l’archiviazione del presente procedimento sanzionatorio.

II. Valutazioni dell’Autorità in merito alla fattispecie in esame.

Preliminarmente, si deve evidenziare che le memorie difensive della società H3G S.p.A. in ordine al procedimento in parola sono pervenute oltre il termine di 30 giorni prescritto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, pertanto, le stesse sono irricevibili. Tuttavia, per mero tuziorismo, si riporta qui di seguito la posizione dell'Autorità in ordine alle osservazioni contenute negli scritti difensivi che, ad ogni modo, non sono suscettibili di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

La tesi difensiva sostenuta dalla H3G non può essere condivisa, stante la chiara portata prescrittiva degli adempimenti richiesti dall'articolo 10, comma 2, della delibera 331/09/CONS. A tal proposito va evidenziato che il mancato invio da parte della società H3G al motore di calcolo accreditato denominato "supermoney.eu", ai sensi della succitata disposizione della delibera 331/09/CONS, della documentazione relativa ai nuovi piani tariffari commercializzati, elencati nel verbale di accertamento, ha quantomeno ostacolato l'attività del predetto motore di calcolo, con possibile pregiudizio per l'utente interessato ad usufruire di un tale servizio di comparazione tariffaria, il cui scopo è proprio quello di agevolare i consumatori nel confronto contestuale tra le condizioni economiche proposte dai diversi operatori.

Inoltre, se fosse stata sufficiente la pubblicazione sul proprio sito da parte della Società resistente dei piani tariffari commercializzati, non sarebbe stata necessaria la previsione di uno specifico obbligo nella delibera 331/09/CONS.

Quanto alla circostanza che, in data 3 febbraio 2011, la società H3G ha provveduto ad inviare al motore di calcolo "supermoney.eu" i dati e le informazioni da comunicare ex articolo 10, comma 2, della delibera n. 331/09/CONS, essa non rileva ai fini della richiesta di archiviazione del presente procedimento, perché successiva al comportamento omissivo sanzionabile, ma può essere considerata ai soli fini dell'affievolimento della sanzione essendo inquadrabile come comportamento di ravvedimento.

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo n. 259/2003;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

1. con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il comportamento della società è consistito nel non aver comunicato all'Autorità nonché al motore di calcolo di comparazione tariffaria denominato "supermoney.eu" i dati e le informazioni relativi ai nuovi piani tariffari commercializzati, ostacolando di fatto l'attività del motore di calcolo, con possibile pregiudizio per l'utente interessato ad effettuare un confronto contestuale tra le condizioni economiche proposte dai diversi operatori;

2. relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che l'operatore, sebbene solo successivamente alla notifica dell'atto di avvio del presente procedimento sanzionatorio, ha provveduto ad inviare al motore di calcolo accreditato "supermoney.eu" i dati e le informazioni richiesti secondo quanto prescritto dall'articolo 10, comma 2, della delibera n. 331/09/CONS;

3. con riferimento alla personalità dell'agente, H3G S.p.A. è dotata di una organizzazione interna e di risorse idonee a garantire il rispetto puntuale degli obblighi di cui alla delibera n. 331/09/CONS;

4. in ordine alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che la situazione patrimoniale della società H3G S.p.A. sia tale da poter sostenere la sanzione prevista per le violazioni contestate;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione contestata, nella misura pari al minimo edittale, previsto dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, equivalente ad euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società H3G S.p.A., con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), in via Leonardo da Vinci n. 1, e sede secondaria in Roma, in via Alessandro Severo n. 246, di pagare la somma di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la violazione dell'articolo 10, comma 2, della delibera 331/09/CONS;

DIFFIDA

la società H3G S.p.A. a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 10, comma 2, della delibera n. 331/09/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c

bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa articolo 98, comma 16, della del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Del 137/11/CONS”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 137/11/CONS”.

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

Roma, 23 marzo 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI

Gianluigi Magri

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola